REGOLAMENTO (CEE) N. 1379/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2293/92 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione di cui all'articolo 7

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 364/93 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che il beneficio dei pagamenti compensativi concessi nel quadro del regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è subordinato all'obbligo, per i produttori interessati, di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda; che le modalità d'applicazione sono definite dal regolamento (CEE) n. 2293/92 della Commissione (3);

considerando che, in talune regioni della Comunità, le superfici agricole sono state frazionate mediante una diminuzione della larghezza degli appezzamenti; che, per alcune aziende, è necessario che anche questi appezzamenti possano essere presi in considerazione ai fini del ritiro dei seminativi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, de 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (4), ha previsto, in particolare, le sanzioni da applicare nel caso di dichiarazioni inesatte; che occorre adattare le corrispondenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2293/92;

considerando che, in Portogallo, il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 738/93 (6), prevede aiuti diretti all'ettaro per taluni cereali durante un periodo transitorio; che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92, si deve tener conto di tali aiuti nel calcolo della compensazione per l'obbligo di messa a riposo, in funzione sia dell'estensione relativa delle superfici di ciascuno dei cereali che beneficiano dei suddetti aiuti, sia dell'entità della compensazione nella Comunità;

considerando inoltre che il finanziamento degli aiuti supplementari dev'essere operato sulla base dello stesso principio vigente per gli aiuti nazionali in Portogallo;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2293/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto il seguente capoverso:

« Appezzamenti interi di larghezza inferiore a 20 metri possono essere presi in considerazione dagli Stati membri nelle regioni in cui tali appezzamenti corrispondono ad una forma di frazionamento tradizionale, in adempimento all'obbligo di ritiro dei seminativi per le campagne successive alla campagna 1993-94. »

2) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 5*

1. Se il ritiro dalla produzione supera la percentuale prevista all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92, la compensazione di cui al paragrafo 5 di detto articolo si applica entro i limiti delle superfici corrispondenti a tale percentuale, con una maggiorazione del 10 % o di 1 ha al massimo.

Il primo comma lascia impregiudicata l'estensione della superficie massima per la quale possono venir corrisposti pagamenti compensativi a favore dei coltivatori di seminativi.

2. Se il ritiro dalla produzione dichiarato è inferiore alla superficie corrispondente alla percentuale prevista all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92, la superficie massima per la quale possono venir corrisposti pagamenti compensativi a favore dei coltivatori di seminativi è calcolata in funzione del ritiro dichiarato e proporzionalmente alle diverse colture.

3. La regola della proporzionalità di cui al paragrafo 2 è valida anche in caso di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92. »

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
(2) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 3.
(3) GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 19.
(4) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.
(5) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.
(6) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 1.

3) Al titolo III è inserito il seguente articolo 5 bis :

« *Articolo 5 bis*

Per quanto riguarda il Portogallo, la compensazione di cui all'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è maggiorata degli importi indicati in allegato. Il finanziamento di tali importi viene effettuato conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3653/90. »

4) E aggiunto l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

COMPENSAZIONI SUPPLEMENTARI PER IL RITIRO DEI SEMINATIVI IN PORTOGALLO

(in ECU/t)

Campagna	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
Compensazione supplementare	24,54	22,25	19,95	17,62	15,26	12,87	10,45	7,98	5,44	2,82